



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA**

E

**EQUITALIA SUD
DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA**

PER

**LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE
RIGUARDANTI ATTI DELLA RISCOSSIONE RELATIVI AD
ENTRATE AMMINISTRATE DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE**

Il giorno 18 ottobre 2012, presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania, sono presenti:

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania, rappresentata dal dott. Libero Angelillis, nella sua qualità di Direttore Regionale

e

Equitalia Sud – Direzione Regionale della Campania, rappresentata dal dott. Francesco D’Errico, nella sua qualità di Direttore Regionale

PREMESSA

Con il presente Protocollo d’intesa, tenuto conto della circolare dell’Agenzia dell’entrate del 12 aprile 2012, n. 12/E e della direttiva di gruppo di Equitalia SpA del 2 maggio 2012, n. 19, si definiscono le modalità di cooperazione tra la Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle entrate (di seguito, Ufficio) e la Direzione Regionale della Campania di Equitalia Sud (di seguito, Agente) per la gestione del contenzioso riguardante atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dall’Agenzia delle entrate.

Premesso quanto sopra

SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto

Il presente Protocollo è stipulato al fine di assicurare comportamenti uniformi in giudizio, la condivisione preventiva delle posizioni da assumere sulle questioni di maggiore rilevanza e le modalità operative di cooperazione.

Art. 2 - Impegni relativi alla gestione del contenzioso

Le parti concordano di curare, in ogni stato e grado del giudizio, ciascuno esclusivamente le questioni di propria competenza riferibili alla propria attività. Gli Uffici garantiscono quindi lo svolgimento delle difese e degli adempimenti comunque connessi col procedimento di mediazione tributaria e col contenzioso in relazione alle questioni riguardanti la propria attività. Parallelamente gli

Agenti curano lo svolgimento delle difese e degli adempimenti comunque connessi con il contenzioso in relazione alle questioni riguardanti la propria attività svolta successivamente all'affidamento della riscossione.

Concordano inoltre di valutare autonomamente la fondatezza dei motivi di impugnazione, evitando di resistere in giudizio e di proseguire la controversia quando la stessa non sia sostenibile.

Ciascuna parte si impegna a porre in essere i seguenti comportamenti:

- qualora il ricorso sia stato presentato dal contribuente nei confronti di una sola delle parti ma riguardi anche - o solo - vizi imputabili all'altra parte, inviare a quest'ultima, almeno 40 giorni prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio del resistente, copia del ricorso stesso. Ciò al fine di consentire l'intervento volontario ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, evitando così l'onerosità della chiamata in causa. L'intervento volontario deve avvenire dieci giorni prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio. Resta inteso che, in assenza di intervento volontario, occorre provvedere alla chiamata in causa;
- rappresentare o trasmettere all'altra parte rispettivamente atti o fatti da far rilevare o depositare in giudizio e, ove necessario, definire comuni strategie difensive per la più efficace difesa degli interessi erariali;
- inviare all'altra parte, che non si sia costituita in giudizio, la sentenza favorevole al contribuente per motivi addebitabili alla stessa, almeno 3 mesi prima della scadenza del termine lungo di impugnazione ovvero almeno 30 giorni prima della scadenza del termine breve.

Art. 3 - Mediazione tributaria

Con riferimento al procedimento di mediazione tributaria, qualora il ricorso sia stato notificato anche all'Agente, le parti convengono di:

- tenere conto che, a seguito dell'attivazione del procedimento di mediazione,¹ il termine per la costituzione in giudizio delle parti ricorrenti e resistenti, compreso l'Agente della riscossione, decorre, ai sensi del citato articolo 17-*bis*, dalla conclusione del predetto procedimento;
- tenere conto che l'Ufficio considera validamente attivato il procedimento di mediazione anche tramite notifica del semplice ricorso (pur in assenza di formale istanza di mediazione);
- comunicare senza ritardo, da parte dell'Ufficio, all'Agente della riscossione l'esito del procedimento, sia qualora venga meno l'interesse alla costituzione in giudizio (accoglimento dell'istanza o accordo di mediazione) sia qualora vi sia l'interesse alla costituzione in giudizio (diniego o accoglimento parziale dell'istanza);
- in caso di formale notifica del diniego o dell'accoglimento parziale dell'istanza, tener conto che il termine per la costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione coincide con quello dell'Ufficio e decorre dalla data di invio dell'atto di diniego o accoglimento.

Le parti convengono, inoltre, con riferimento al procedimento di mediazione, qualora il ricorso sia stato notificato solo all'Agente e riguardi anche vizi dell'attività dell'Ufficio, che l'Agente, ove possibile, dia comunicazione anche informale al contribuente dell'obbligo di presentare l'istanza di mediazione all'Ufficio.

Art. 4 - Modalità di comunicazione

Le parti convenute concordano di effettuare le comunicazioni di cui al presente Protocollo tramite posta elettronica.

Per le comunicazioni e ricezioni gli Agenti utilizzeranno la seguente casella di posta elettronica:

¹ Attivato anche con solo ricorso.

Agente	Indirizzo e-mail
Equitalia Sud - Direzione Regionale della Campania	drcampania.contenziosotributario@equitaliasud.it ;

Per le comunicazioni e ricezioni gli Uffici utilizzeranno le seguenti caselle di posta elettronica:

Ufficio	Indirizzo e-mail
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania	dr.campania.legale@agenziaentrate.it
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino	dp.avellino.ul@agenziaentrate.it
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento	dp.benevento.ul@agenziaentrate.it
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta	dp.caserta.ul@agenziaentrate.it
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli	dp.Inapoli.ul@agenziaentrate.it
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli	dp.IInapoli.ul@agenziaentrate.it
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno	dp.salerno.ul@agenziaentrate.it

Art. 5 - Referenti

Le parti individuano i seguenti referenti a livello regionale e provinciale, cui poter fare riferimento per gli aspetti operativi relativi alla gestione del contenzioso di cui al presente Protocollo:

Agente	Referente
Equitalia Sud - Direzione Regionale della Campania	Giuseppe Iannella

Equitalia Sud – Direzione Regionale della Campania	Maria Rosaria Rinaldi
----------------------------------------------------	-----------------------

Ufficio	Referente
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania	Baldino Coppola
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino	Severino Napolitano
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento	Giulia Antonietta Ciarcia
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta	Vincenzo Caruso
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli	Giuditta Maria Pia Rubinacci
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli	Mario Pantani
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno	Carlo Fuccia

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Napoli, 18 ottobre 2012

Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale
Libero Angelillis

Equitalia Sud
Il Direttore Regionale
Francesco D'Errico